

ACQUISTO INTRACOMUNITARIO EFFETTUATO PRESSO FORNITORE UE CHE FRUISCE DEL REGIME SPECIALE DELLE PICCOLE IMPRESE

Risposta Agenzia Entrate a Interpello n. 431 del 23.08.2022

- ✓ Con la risposta all'istanza di interpello in esame l'Agenzia Entrate è intervenuta nel fornire chiarimenti circa gli obblighi in materia di IVA in capo all'operatore economico italiano in relazione agli acquisti di beni (diversi dai mezzi di trasporto nuovi e da quelli soggetti ad accisa) effettuati presso un fornitore comunitario (nel caso di specie ungherese).
- ✓ Il contribuente istante, che aderisce al regime forfettario ex art. 1, co. 54 e segg., legge 190/2014, riferisce di voler intrattenere nel corso del 2022 (nella veste di acquirente) rapporti commerciali con operatori ungheresi effettuando dagli stessi acquisti di importo superiore a euro 10.000 e che detti operatori ungheresi sono sottoposti al regime giuridico delle piccole imprese (regime «KATA» che prevede una esenzione IVA fino a importo di volume di affari pari a 3 mln di fiorini ungheresi – circa 9.000 euro).
- ✓ L'istante rileva che il regime fiscale di riferimento applicato in Italia (regime forfettario ex legge 190/2014), nell'ambito delle disposizioni individuate come applicabili nelle operazioni poste in essere con operatori non residenti, non distingue il caso degli operatori economici UE rientranti nel regime giuridico delle piccole imprese (regime concesso dalla Direttiva IVA 2006/112 agli Stati Membri entro determinate soglie di esonero) e rileva altresì che mentre è prevista una specifica previsione normativa per gli acquisti da Paesi Comunitari di ammontare inferiore a euro 10.000 (stante il richiamo della legge 190/2014 all'art. 38, co. 5, lett. c, del D.L. 331/1993), qualora gli acquisti superino il limite di euro 10.000, in mancanza di specifiche previsioni, essi dovrebbero assumere rilevanza in Italia secondo le regole ordinarie degli acquisti UE.
- ✓ L'Agenzia Entrate, condividendo quanto prospettato dal contribuente istante, richiama espressamente l'art. 38, co. 5, lett. d, del D.L. 331/1993 secondo cui «*non costituiscono acquisti intracomunitari..... d) gli acquisti di beni se il cedente beneficia nel proprio Stato Membro dell'esonero disposto per le piccole imprese*». Per tale via l'Agenzia, richiamandosi altresì alla C.M. 26/E del 21.06.2010, giunge alla conclusione che l'acquirente italiano non effettua un acquisto intracomunitario, dovendosi supporre che trattasi di una operazione rilevante ai fini IVA nello Stato membro del fornitore UE; detto acquirente dunque, secondo l'Agenzia, se non riceve dal fornitore apposita documentazione rappresentativa dell'operazione, emette una autofattura senza applicazione dell'IVA (al fine di documentare l'acquisto) e non compila l'elenco Intrastat Acquisti.

